



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 84/2020 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 29/12/2020

Oggetto: PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/8/2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE -

L'anno 2020 addì 29 del mese di 12 alle ore 20:45 in osservanza di tutte le formalità previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., e secondo quanto disposto con atto del Presidente del Consiglio Comunale in data 30.03.2020, in collegamento in videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione pubblica trasmessa online in diretta streaming.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
ASTUTI SAMUELE	CONSIGLIERE	Presente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Presente
RODIGHERO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente
ALBRIGI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
CAMBIANICA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
SANSONE GIACOMO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
MANINI OLINTO	CONSIGLIERE	Presente
GULINO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
REGAZZONI GRETA	CONSIGLIERE	Assente
NEGRO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
VANZO ROBERTINO	CONSIGLIERE	Assente
DAMIANI SANDRO	CONSIGLIERE	Assente

Assenti: 3, Regazzoni Greta, Vanzo Robertino, Damiani Sandro.

Durante la trattazione del 1° punto il Consigliere Negro Stefano si disconnette dalla videoconferenza per problemi tecnici e non partecipa alla votazione

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SANSONE GIACOMO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

PRESIDENTE

Penso, per l'illustrazione, di poter cedere la parola, senz'altro, all'Assessore Cannito.

ASSESSORE CANNITO

Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Il Piano ordinario di razionalizzazione delle partecipate è un obbligo di Legge che prevede una verifica delle partecipazioni in Società, nello specifico, si effettua una ricognizione rispetto alle attività svolte dalle partecipate stesse, che devono rientrare, queste attività, tra quelle indicate all'art. 4 comma 2 del Testo Unico. Come diceva il Presidente l'obbligo è entro il 31 dicembre del 2020, la fotografia che viene presentata è quella alla data del 31/12/2019. A quella data, il Comune di Malnate possedeva le seguenti partecipazioni: Società per la tutela ambientale del Bacino Fiume Olona in Provincia di Varese attività svolta: depurazione delle acque, partecipazione diretta del 5,36% il cui valore è di 6.432 €. L'altra è l'ACSM AGAM attività di distribuzione del gas naturale e nei segmenti del servizio idrico, la nostra percentuale è lo 0,00098%, e ricordo che, la gestione dell'acquedotto è in convenzione fino al 2035. Verificato che sussistono i requisiti previsti, si porta quindi, in approvazione.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore Cannito ci sono interventi sul punto? Dichiaro aperta la discussione. Mi pare di no. Quindi, chiusa la discussione. Dichiarazione di voto. Non credo, mi sembra un punto abbastanza routinario, ecco. Pertanto, direi che possiamo porre in votazione il primo punto all'ordine del giorno: Piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175, ricognizione partecipazioni possedute, individuazione partecipazioni da alienare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
 - a) "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) auto-produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U., entro il 31 dicembre 2020 il Comune deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2019, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2019 il Comune di Malnate possedeva le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Attività svolta	Partecipazione diretta	Partecipazioni indirette
SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE-	Depurazione delle acque	5,36%	Prealpi servizi srl (8,66) di cui quota indiretta Comune di Malnate pari a 0,46%
ACSM AGAM spa	Attività di distribuzione del gas naturale e dei segmenti del servizio idrico	0,00098%	nessuna

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra si rileva che:

- le società partecipate gestiscono per conto del Comune di Malnate servizi di interesse locale e precisamente:
 - **Società per la tutela ambientale del bacino Fiume Olona in Provincia di Varese s.p.a** gestisce il servizio di depurazione delle acque per l'intero territorio comunale, attività non svolta per l'ente da altri soggetti pubblici o privati;
 - **ACSM AGAM SPA** gestisce il servizio di acquedotto tramite la propria partecipata **LERETI SPA** per l'intero territorio comunale, attività non svolta per l'ente da altri soggetti pubblici o privati.
- la partecipazione alle stesse risulta importante per l'Amministrazione Comunale in quanto le società svolgono servizi essenziali nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, contribuendo a migliorare la qualità della vita e il rispetto delle risorse.
 - non si rilevano attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali rientrando nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016.
 - non si rilevano le ipotesi previste dall'art. 20 c. 2 del D.Lgs. 175/2016 per l'adozione del piano di razionalizzazione previsto dallo stesso articolo, in quanto alla data del 31/12/2019:
 - ◆ non si rilevano situazioni di criticità relative ai limiti del fatturato e al numero dei dipendenti, tenuto conto che la Società Fiume Olona pur non avendo personale alle proprie dipendenze, si avvale di personale distaccato della Provincia di Varese del Comune di Varese e in parte assunto dalla società Bozzente srl,
 - ◆ non vi sono altre società che svolgono attività analoghe,
 - ◆ non vi è necessità di contenimento dei costi tenuto conto che i bilanci rilevano utili di esercizio e che nell'anno 2020 è stato implementato l'iter per la fusione ed incorporazione della società per la tutela ambientale del bacino Fiume Olona in Provincia di Varese s.p.a. nella Società Alfa srl, incaricata dall'Ato della Provincia di Varese per la gestione del sistema idrico integrato;

per quanto riguarda le quote di partecipazione indiretta, considerato che le stesse sono funzionali all'operatività delle società partecipate direttamente, e tenuto conto della percentuale irrilevante di possesso da parte del Comune di Malnate, non si ritiene di intraprendere azioni di razionalizzazione, dato atto che la società Prealpi servizi srl dovrebbe anch'essa essere fusa ed incorporata nella Società Alfa srl della Provincia di Varese incaricata dall'Ato per la gestione del sistema idrico integrato;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 73 in data 28/09/2017 con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Malnate alla data del 23/9/2016 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e che la stessa ha costituito aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge. 23/12/2014 n. 190 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/06/2015, esecutiva, a seguito del quale si è provveduto alla dismissione delle azioni possedute in Banca Etica, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato nella seduta della competente Commissione Consiliare del 22/12/2020;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione in data 21/12/2020 e allegato alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 sotto il profilo tecnico del presente atto;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 13

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 13 Bellifemine Maria Irene, Astuti Samuele, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Albrigi Paolo, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Sansone Giacomo, Manini Olinto, Gulino Daniela, Cassina Paola Lorenza.

Voti contrari: 0

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Malnate alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, nelle modalità indicate in premessa e come da schede allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale Allegato A), dando atto che non si rilevano partecipazioni da alienare.
- 2) **DARE ATTO** che l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette di cui al punto 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del CC n. 19 del 13 giugno 2015 e n. 64 del 28/09/2017 e che il processo di razionalizzazione successivo alla data del 31/12/2019, data di riferimento della presente revisione, sarà oggetto della futura delibera consiliare di razionalizzazione periodica, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/16.
- 3) **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sez. di controllo della Regione Lombardia e al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale, in considerazione delle ravvicinate scadenze di legge, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 13

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 13 Bellifemine Maria Irene, Astuti Samuele, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Albrigi Paolo, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Sansone Giacomo, Manini Olinto, Gulino Daniela, Cassina Paola Lorenza.

Voti contrari: 0

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SANSONE GIACOMO

IL SEGRETARIO

TALDONE MARGHERITA